

Interpello N.5 - 2015 (IMU - assegnazione immobile ex coniuge a seguito di separazione legale)

Oggetto: interpello IMU del presentato dalla Signora

Con l'istanza di cui all'oggetto concernente il pagamento dell'imposta municipale propria (IMU) su un immobile sito sul territorio comunale la Sig.....ha esposto il seguente

CASO CONCRETO E PERSONALE

L'istante dichiara di essere comproprietaria, con il coniuge di un immobile sito in Roma, il quale, a partire dal 2014, è stato assegnato, a seguito di separazione legale, alla stessa Sig.ra

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DALL'ISTANTE

Alla luce di tale ricostruzione fattuale, la Sig.ra ritiene che per l'immobile dove risiede e dove dimora abitualmente anche dopo la separazione legale, la tassazione comunale in materia di IMU e Tasi debba essere così definita.

L'IMU non deve essere più corrisposta dal coniuge non assegnatario e non deve gravare neanche sul coniuge assegnatario in quanto trattasi di abitazione principale che gode dei benefici previsti dalla normativa per tale tipologia di immobili.

Per la TASI l'unico soggetto passivo deve considerarsi il coniuge assegnatario con totale esclusione dell'altro coniuge.

RISPOSTA DELL'UFFICIO

Con riferimento all'istanza acquisita il in ordine all'imposta municipale propria (IMU), si evidenzia come il comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012, stabilisca che ai soli fini dell'applicazione dell'IMU "l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione".

Pertanto ai fini IMU è corretta l'interpretazione che risulta dall'istanza e che prevede quale unico soggetto passivo dell'IMU, il coniuge assegnatario in qualità sia di proprietario, relativamente alla sua quota di proprietà, sia di titolare del diritto di abitazione, relativamente alla quota rimasta in capo all'ex coniuge. Se poi l'immobile è adibito ad abitazione principale, il coniuge assegnatario sarà esentato dall'imposta in quanto godrà dei benefici previsti dalla legge.

Anche relativamente alla TASI pare condividersi la soluzione prospettata nell'istanza la quale prevede che il coniuge assegnatario sia l'unico soggetto passivo che, pertanto, sarà tenuto a liquidare tale tributo applicando l'aliquota del 2,5 per mille e potrà beneficiare dell'intera detrazione

prevista dal Regolamento.

Infine si rammenta che in presenza della fattispecie sopra descritta, il riconoscimento delle agevolazioni fiscali previste per l'abitazione principale a favore del genitore assegnatario dell'immobile è subordinato all'adempimento formale della presentazione della dichiarazione IMU attraverso l'utilizzazione dell'apposito modello predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze reperibile anche sul sito del Roma Capitale all'indirizzo www.comune.roma.it.

La presente risposta viene resa ai sensi dell'articolo 4 del Regolamento comunale avente ad oggetto "Disciplina delle modalità di esercizio del diritto di interpello" approvato con deliberazione C.C. n. 253 del 19 dicembre 2003.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il Direttore
Paola Sbriccoli